

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Gli Organi di rappresentanza, amministrazione e gestione

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore
 - e) il Segretario
 - f) il Revisore

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'Assemblea. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.
3. Il delegato deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dagli artt. 60 e 63 del D.LGS. 267/2000

Art. 12 - Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente dell'Assemblea;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- d) nominare il Segretario del Consorzio;
- e) nominare il Revisore del Consorzio;
- f) determinare le indennità spettanti agli amministratori, al Segretario e al Revisore;
- g) definire gli indirizzi per la nomina del Direttore del Consorzio
- h) Definire gli indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti o istituzioni

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) I programmi, i documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e le relative variazioni, i piani finanziari;
- b) I regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto, salvo quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione ex art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- c) Contrazione di mutui o prestiti obbligazionari non previsti in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;
- d) Gli atti di disposizione del patrimonio consortile
- e) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) Affidamento di attività e servizi istituzionali a soggetti diversi mediante convenzione
- g) Le convenzioni con altri enti pubblici e soggetti diversi, salvo quelli che attengono agli aspetti gestionali già previsti in un atto fondamentale dell'Ente.

4. L'Assemblea approva, altresì, la proposta di modifiche dello Statuto di cui all'art. 8, 2° comma.

5. Le deliberazioni indicate dal presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 e 5 del D. LGS 267/2000 atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione.

Art. 13 – Il Presidente dell'Assemblea Consortile

- 1. Il Presidente dell'Assemblea e' eletto, per un quadriennio, dall'Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e con la maggioranza dei tre/quarti dei componenti detentori dei tre/quarti delle quote di partecipazione.
- 2. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono assolve dal componente

dell'Assemblea piu' anziano di eta'.

3. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, sottoscrive le deliberazioni unitamente al Segretario e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
- b) controlla l'attività complessiva dell'ente e promuove, occorrendo, delle indagini;
- c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- d) convoca il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del suo Presidente.

Art. 14 - Funzionamento

1. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta, formulato e sottoscritto dal Presidente è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato agli albi pretori della sede consortile e dei Comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o tramite la consegna degli avvisi di convocazione (ove il Consorzio non possa provvedere direttamente, ha facoltà di avvalersi del messo di ciascun Comune), ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e negli altri casi previsti dallo Statuto.
3. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al 2° comma sono ridotti a tre giorni.
4. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente; nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno i tre/quarti dei componenti e detentori dei tre/quarti delle quote di partecipazione. In caso di seduta deserta l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza dei rappresentanti della metà dei Comuni, consorziati e di almeno la metà delle quote di partecipazione.
6. Alla stessa maggioranza dei tre/quarti, di cui al precedente comma 5, è soggetta l'approvazione degli atti di cui ai punti b e c del 2° comma dell'art. 12, nonché dei punti a,b,c,d, del 3° comma del medesimo articolo. Qualora dopo due votazioni da adottare in differenti sedute, non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, potrà essere convocata una terza seduta ove è

sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta delle quote.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
8. Alle sedute di Assemblea partecipano senza diritto di voto il Direttore ed il Segretario.

Art. 15 - Le Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di due/terzi delle quote di partecipazione, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi, dalla Convenzione o dallo Statuto.
3. In seconda convocazione e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ed almeno il 33% delle quote di partecipazione.
4. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge.
5. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario che unitamente al Presidente le sottoscrive.
6. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, il responsabile del servizio interessato deve esprimere il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica.

Art. 16 - Indennita' e rimborso spese

1. Le indennita', rimborsi spese, aspettative, permessi sono disciplinati dal Capo IV del D. LGS 267/00 e determinati dall'Assemblea entro i limiti massimi previsti dalle predette disposizioni.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza, fuori del proprio seno. Si compone di numero cinque consiglieri, compreso il Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e amministrativa in campo socio-assistenziale, per studi compiuti, e/o per funzioni disimpegnate o per uffici ricoperti presso istituzioni, sia pubbliche che private debitamente documentate da curricula.
4. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione i consiglieri comunali e/o assessori degli enti consorziati e di quelli fruitori dei servizi.
5. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico che indicherà i requisiti che i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere, come previsto dal comma 3, opportunamente documentati con la presentazione dei curricula. Ciascun componente dell'Assemblea può proporre al massimo due nominativi.
6. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza dei tre/quarti dei componenti e dei tre/quarti delle quote di partecipazione, in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza semplice delle quote.
7. Il Presidente e i quattro componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazioni distinte.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.
9. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le

loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione stesso.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

12. All'inizio ed alla fine del mandato i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

13. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

Art. 18 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta dai componenti che rappresentino almeno tre/quarti dei Comuni partecipanti al Consorzio ed almeno tre/quarti delle quote di partecipazione.

2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Viene approvata con votazione per appello nominale se ottiene il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea provvede, di norma nella medesima seduta, alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati.

Art. 19 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 8 e 9 del D.LGS. 267/00.

3. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 12, 3° comma.

4. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
5. Approva gli accordi di programma e i protocolli d'intesa con l'A.S.L. competente per territorio, per assicurare l'integrazione fra i servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario.
6. Adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni dei documenti economici-finanziari da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
7. Nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
8. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività'.

Art. - 20 - Funzionamento

1. L'attività' del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di due componenti o del direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono il Direttore con voto consultivo, ed il Segretario.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e adottate a maggioranza dei presenti.
2. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il responsabile del servizio interessato deve esprimere il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica.
3. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine a istruttoria, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 22 - Indennità e rimborso spese

1. Le indennità, rimborsi spese, aspettative, permessi sono disciplinati dal Capo IV del D.LGS 267/00 e determinati dall'Assemblea entro i limiti massimi previsti dalle predette disposizioni.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 23 - Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio: pertanto rappresenta l'Ente nei rapporti istituzionali con le autorità locali, regionali e statali.
3. E' l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio, ed in particolare:
 - a) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività;
 - b) sottoscrive le deliberazioni, e i documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione unitamente al Segretario;
 - c) cura i rapporti di informazione con gli Enti consorziati.
4. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente può adottare in casi straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti motivati su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando cio' non sia vietato dalla legge, da ratificarsi da parte di detto organo entro dieci giorni, a pena di decadenza.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e se richiesto obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

Art. 24 - Rimozione e sospensione

1. Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 142 del D. LGS 267/00.

Art. 25 - Funzioni vicarie

1. Il Presidente del Consorzio in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni, dal componente del Consiglio di Amministrazione piu' anziano di eta'.

CAPO IV

IL DIRETTORE

Art. 26 - Nomina e durata dell'incarico

1. Il direttore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, in conformita' alle Leggi e al Regolamento con le seguenti modalita':
 - a) a seguito di concorso pubblico, con le modalita' ed i requisiti che saranno individuati dal regolamento;
 - b) per chiamata, con contratto di diritto pubblico o privato, ai sensi della normativa vigente, con le modalita' ed i requisiti che saranno individuati dal regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione individuerà alternativamente, con apposita deliberazione motivata, le modalita' di selezione del Direttore, di cui ai punti precedenti.
3. Non possono essere nominati Direttore del Consorzio, gli amministratori a qualunque titolo degli Enti Locali associati, o che usufruiscono eventualmente dei servizi.
4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato.
5. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del quadriennio per le cause e con le modalita' previste dal Regolamento.

Art. 27 – Competenze

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilita' manageriale, alla gestione dell'attivita' del Consorzio e pertanto, sovrintende a tutto l'andamento tecnico – amministrativo - economico-finanziario dell'Ente nel rispetto delle competenze degli altri organi.
2. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza. A tal fine, dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Il Direttore è il rappresentante legale del Consorzio, può promuovere azioni ed istanze giudiziarie e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali di qualunque tipo e grado, sia come attore che come convenuto.
4. Il Direttore svolge tutte le attivita', che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione del consorzio.

5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- a) Adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
 - b) Esegue le deliberazioni assunte dagli organi consortili, in collaborazione con i responsabili dei vari settori;
 - c) Istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di adozione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;
 - d) Predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 267/00 ed assegna le relative risorse economiche;
 - e) Interviene senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e, con voto consultivo, a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - f) Sovrintende e coordina le funzioni dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi), con poteri di sostituzione nei casi di loro inerzia;
 - g) Dirige il personale del Consorzio e presiede le Commissioni di Concorso;
 - h) Dispone le misure disciplinari nei confronti del personale, inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio;
 - i) Propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati, del personale;
 - j) Stipula i contratti;
 - k) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art.110, comma 6, del D. Lgs. 267/00, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - l) Firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del Consorzio o dei dirigenti (o responsabili dei servizi);
 - m) Valuta i dirigenti e/o i responsabili dei vari servizi e presiede il nucleo di valutazione interno, se costituito;
 - n) Assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge o dallo statuto ai dirigenti e/o al Direttore o eventualmente, delegategli dagli altri Organi del Consorzio.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni vicarie competono al Funzionario all'uopo delegato dal medesimo.

CAPO V

IL SEGRETARIO

Art. 28 - Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono affidate al Segretario di uno dei Comuni consorziati ed e' nominato dall'Assemblea. Previa modificazione della dotazione organica del Consorzio potrà essere un dipendente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali;
- b) roga i contratti dell'ente;
- c) esprime i pareri di regolarità tecnica in relazione alle sue competenze , in caso di contemporanea assenza di tutti i soggetti deputati.

4. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli e' attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione nomina, per le funzioni vicarie, un Segretario scelto di norma tra quelli dei Comuni consorziati e sentito il Segretario del Consorzio. In caso di motivata urgenza le funzioni di Segretario possono essere svolte dal Direttore .

CAPO VI

IL REVISORE

Art. 29 - Nomina e revoca

1. La revisione economica-finanziaria del Consorzio e' affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. L'Assemblea, nell'atto di nomina definisce il compenso spettante al Revisore, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla legge.
3. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' dell'atto di nomina ed e' rieleggibile una sola volta.
4. Il Revisore e' revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilita' derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.

Art. 30 - Competenze

1. L'attivita' ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed a presentare relazioni e documenti.
3. Il Revisore partecipa alle sedute dell'Assemblea aventi all'Ordine del Giorno proposte di deliberazione relative ai documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale, e può essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea negli altri casi.
4. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
5. Ogni membro dell'Assemblea può segnalare al Revisore i fatti riguardanti la gestione economico-finanziaria del Consorzio, che ritiene censurabili. Il Revisore deve verificare i fatti segnalati senza ritardo e, comunque entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.